

TRIBUNALE DI ROMA

RICORSO PER CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE

EX ART. 19 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019 N. 14

Per **SERV. COM. S.R.L.** (già ROMA T.P.L. S.C.A.R.L.), con sede legale in Roma, via Antonio Fontanesi n. 24, iscritta nel registro delle imprese di Roma con il numero 10518501001 di codice fiscale, R.E.A. numero RM-1237415 (d'ora innanzi, anche solo, “**SERV**” o “**Società**”), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Riccardo Petroni, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura speciale apposta in calce al presente atto (**doc. 1**), dal Prof. Avv. Valerio Di Gravio (C.F.: DGRVLR58M22H501Z) e dagli Avv.ti Silvio Lecca (C.F.: LCCSLV77R05B354R) e Giuseppe Dionigi Mariella (C.F.: MRLGPP88H01D508M), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Di Gravio Avvocati Associati, sito in Roma, via Barnaba Oriani n. 85.

Si richiede che le comunicazioni di cancelleria e le notifiche di rito vengano effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org, silviolecca@ordineavvocatiroma.org e giuseppedionigimariella@ordineavvocatiroma.org.

- *ricorrente* -

PREMESSO CHE:

- a) in data 4 febbraio 2025 SERV ha depositato – tramite la piattaforma unica telematica creata dal Ministero della Giustizia – istanza di avvio di una procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa *ex art.* 12 e ss. del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (d'ora innanzi, “**Codice della Crisi**” o “**CCII**”), con la quale ha chiesto, ai sensi dell'art. 17 CCII, la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori, al fine di perseguire il processo di risanamento societario (**docc. 2 e 3**);
- b) l'istanza di SERV è stata indirizzata dal sistema informatico dinanzi alla Camera di Commercio di Roma, avendo la Società la propria sede legale in Roma, via Antonio



Fontanesi n. 24 (*cf.* visura storica di SERV, *sub.* **doc. 4**), nonché il centro dei propri interessi principali ai sensi dell'art. 27 CCII;

c) nell'ambito della procedura la Società ha prodotto tutta la documentazione richiesta *ex lege*, ivi incluso (c.1) un progetto di piano di ristrutturazione del proprio indebitamento (d'ora innanzi, il “**Progetto di Piano**”), funzionale a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di SERV e la soddisfazione dei creditori, nei termini previsti nel predetto Progetto di Piano (che si allega, *sub.* **doc. 5**) e (c.2) una situazione patrimoniale aggiornata al 30 dicembre 2024 (**doc. 6**);

d) con la predetta istanza, allo scopo di condurre le trattative con i propri creditori e, dunque, raggiungere con i medesimi un accordo finalizzato alla soluzione della crisi, SERV ha richiesto l'adozione delle misure protettive del patrimonio aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCII (**doc. 7**);

e) in data 7 febbraio 2025 la Camera di Commercio di Roma ha nominato il Dott. Antonio Assenso (p.e.c.: antonio.assenso@pec.it), in qualità di esperto indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 CCII (l'“**Esperto**”);

f) in data 9 febbraio 2025 l'Esperto ha accettato l'incarico (**doc. 8**) e, in data 11 febbraio 2025, la Camera di Commercio ha provveduto alla pubblicazione (f.1) dell'istanza formulata dalla Società ai sensi dell'art. 18 CCII e (f.2) dell'avvenuta accettazione da parte dell'Esperto (*cf.* comunicazione CCIAA di Roma dell'11 febbraio 2025, ore 10:08, *sub.* **doc. 9**);

g) con il presente atto, dunque, SERV è intenzionata a richiedere la conferma delle misure protettive ai sensi dell'art. 19 CCII.

- I -

La ricostruzione del contesto di riferimento

In via del tutto preliminare verrà qui di seguito ricostruito il contesto di riferimento nel cui ambito si colloca il presente ricorso.

I.1. – *Brevi cenni su Serv. Com. S.r.l. (già Roma T.p.l. S.c.a.r.l.)*

SERV (già ROMA T.P.L. S.C.A.R.L.) ha storicamente operato nel settore del trasporto pubblico locale su “gomma”.



Sino al mese di ottobre del 2024, SERV si è occupata della gestione del servizio di trasporto pubblico nelle zone periferiche del Comune di Roma, avendo sottoscritto, rispettivamente in data 22 dicembre 2005¹ (d’ora innanzi, il “**Contratto d’appalto del 2005**”)² e in data 7 ottobre 2010 (d’ora innanzi, il “**Contratto d’appalto del 2010**”), contratti di «*affidamento del servizio di gestione della rete periferica del trasporto pubblico urbano di linea*» nel territorio romano.

Attualmente la Società opera in un diverso segmento del medesimo settore, svolgendo una serie di attività in favore dei nuovi affidatari dell’anzidetto servizio di trasporto (sul punto si riferirà diffusamente *infra*).

Con specifico riguardo al Contratto d’appalto del 2010, appare utile ripercorrere l’iter che ha condotto alla relativa sottoscrizione, nonché illustrare le principali condizioni contrattuali, soprattutto perché, come si chiarirà appresso, lo stato di tensione economica-finanziaria in cui versa oggi SERV è riconducibile, tra le altre cose, al mancato adeguamento delle previsioni del predetto contratto alle effettive e mutevoli esigenze del servizio di trasporto pubblico urbano di linea romano e ai conseguenti contenziosi insorti con il committente pubblico nella fase esecutiva del rapporto.

Segnatamente:

- (i) con deliberazione n. 468 del 30 ottobre 2008 la Giunta del Comune di Roma Capitale ha conferito mandato ad ATAC S.P.A. (d’ora innanzi, “**ATAC**”), al fine

¹ Con il Contratto d’appalto del 2005 ATAC affidò ad un raggruppamento temporaneo di imprese (che, per l’esecuzione della commessa, aveva costituito “TEVERE TPL”, poi “ROMA TPL”, oggi “SERV”) la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano di linea a Roma, per complessive 26,5 milioni di vetture – chilometro (all’anno). Il Contratto d’appalto del 2005 ebbe una durata dal 1° gennaio 2006 al 31 maggio 2010.

² Il Contratto di appalto del 2005 ha dato origine ad una serie di contenziosi fra ATAC e SERV. In particolare, si fa presente che, con lodo arbitrale del 23 settembre 2009 ATAC è stata condannata a pagare a ROMA TPL: (a) circa 32 milioni di euro, a titolo di revisione dei prezzi per il triennio contrattuale 2006-2008; (b) il maggior corrispettivo di 0,94 €/km (in aggiunta ai 2,36 €/km contrattualmente stabilito) per il periodo di erogazione del servizio in regime di proroga (*i.e.*: 1° gennaio 2009 – 31 maggio 2010).

La voce sub a) è stata pagata da ATAC. Per ogni dettaglio si rinvia alle pagine 6-7 del Progetto di Piano.

Con specifico riguardo alla voce sub b), il Tribunale di Roma (con ordinanza resa in data 4-7 agosto 2017 all’esito del giudizio rubricato al n. 7398/2015 di R.G.) ha condannato ATAC a pagare, per il maggior corrispettivo chilometrico del periodo di proroga, il complessivo importo di 41,6 milioni di euro, oltre interessi *ex art.* 1284 c.c. decorrenti dalla data di scadenza di ogni singolo pagamento sino al soddisfo.

A tal riguardo, è opportuno segnalare che, in data 23 dicembre 2022, ROMA CAPITALE, SERV e ATAC hanno definito in via transattiva le reciproche pretese. In particolare, secondo quanto stabilito *inter partes*, ATAC si è obbligata a corrispondere a SERV la complessiva somma di Euro 36.363.636, oltre IVA (al 10%), secondo le seguenti tempistiche: (i) Euro 28.944.412, entro il 31 dicembre 2022; (ii) Euro 6.419.224, entro il 31 gennaio 2023; (iii) Euro 1.000.000, entro il 31 marzo 2023. ATAC ha provveduto all’integrale pagamento di tali somme.



di procedere all'esperimento di una procedura di gara ad evidenza pubblica tesa alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano di linea (d'ora innanzi, anche solo, "**SERVIZIO TPL**") relativo ad una rete periferica di Roma;

- (ii) con bando pubblicato in data 25 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione di ATAC ha indetto tale gara, della quale è risultata aggiudicataria ROMA T.P.L. S.C.A.R.L. (oggi SERV);
- (iii) in data 7 ottobre 2010 ROMA T.P.L. e Roma Capitale hanno sottoscritto il contratto avente a oggetto l'affidamento della gestione del SERVIZIO TPL, per una produzione complessiva annua di circa 28 milioni di vetture - chilometro (il contratto di affidamento prevedeva, per ciascun anno a partire dal secondo, un incremento della produzione annua di 250.000 vetture - chilometro, a parità sostanziale di corrispettivo omnicomprendente).

Il contratto – che aveva una durata di otto anni (dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2018) – è stato prorogato sino alla fine del mese di ottobre del 2024;

- (iv) nell'esecuzione del rapporto, SERV ha registrato costi sensibilmente maggiori rispetto a quelli previsti in fase di gara. In particolare, il servizio affidato alla Società si basava sul presupposto (rivelatosi errato) che la c.d. velocità commerciale della rete fosse – come determinata in sede di predisposizione, da parte della stazione appaltante, del Piano Economico Finanziario (PEF) – pari ad un valore medio di 24,88 km/h. La velocità commerciale effettiva delle tratte appaltate è stata invece registrata, costantemente, in un valore medio di circa 16 km/h, con conseguente impatto sui costi di produzione del servizio (tra i quali, in particolare, il costo del personale dipendente e quello del carburante) e sul numero dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio stesso e, dunque, in definitiva, sulle marginalità contrattuali attese.

In tale prospettiva, sin dall'origine del rapporto il corrispettivo "*chilometrico unitario*" riconosciuto in favore della Società (pari ad Euro 3,2990 per il primo anno di contratto, ad Euro 3,2697 per il secondo anno, ad Euro 3,2411 per il



terzo anno, ad Euro 3,2129 per il quarto anno, ad Euro 3,1852 per il quinto anno, ad Euro 3,1579 per il sesto anno, ad Euro 3,1312 per il settimo anno e ad Euro 3,1048 per l'ottavo anno: *qfr.* quanto stabilito all'art. 4.2 del Contratto d'appalto del 2010) si è rivelato inferiore rispetto a quello necessario per remunerare il costo effettivo di esecuzione del servizio, nonché per garantire una ragionevole marginalità. Tale corrispettivo, infatti, avrebbe consentito la copertura dei costi di esercizio sostenuti da SERV soltanto laddove la velocità commerciale delle tratte oggetto di affidamento fosse stata pari a circa 25 km/h (dato considerato da Roma Capitale ai fini della quantificazione del prezzo posto a base d'asta).

In altri termini, l'esecuzione dell'appalto ha condotto SERV a dover sostenere, costantemente, costi di produzione del servizio di gran lunga superiori rispetto a quelli che la Società aveva assunto come congrui in sede di formulazione della propria offerta di gara (offerta che, si precisa, era stata presentata sulla base del legittimo affidamento posto dall'odierna ricorrente sulle informazioni fornite da Roma Capitale e, per essa, da ATAC, attraverso la documentazione di gara fornita).

Più nel dettaglio, nella fattispecie si è reso inevitabile che, al diminuire della velocità commerciale, dovessero aumentare le ore di lavoro necessarie per lo svolgimento del servizio, così come tutti gli altri fattori della produzione (quali, in particolare, il numero dei mezzi utilizzati, il carburante e gli oneri manutentivi) e, dunque, i costi di esercizio. Basti pensare che, per poter garantire la regolarità del servizio, le vetture impiegate sono passate dalle 375 previste in fase di gara alle 424 dell'anno 2014, con conseguente incremento di tutti i relativi costi aziendali (da quello della manodopera addetta alla guida e alla manutenzione dei mezzi sino a quello del carburante).

Sotto tale profilo, la Società ha stimato di aver sostenuto – tenuto conto del solo maggior costo chilometrico del personale di guida impiegato – maggiori oneri ammontanti a circa 15,5 milioni di euro per ogni annualità e, dunque,



pari complessivamente a circa 120 milioni di euro. Importo a cui vanno aggiunte le somme richieste e trattenute da Roma Capitale a titolo di penale per il mancato rispetto della puntualità delle corse (da imputarsi – si ribadisce – alla menzionata problematica della velocità commerciale). Con specifico riferimento a detta tematica, il contenzioso azionabile nei confronti di Roma Capitale verrà d’ora innanzi definito come il “**Contenzioso sulla velocità commerciale**”).

Per quanto concerne le somme potenzialmente ritraibili dal Contenzioso sulla velocità commerciale, la Società, considerata (i) la natura prevalentemente privilegiata dell’indebitamento societario (essendo composto in larga parte da debiti verso i dipendenti, l’INPS e l’Erario), e (ii) l’alea che usualmente connota i contenziosi (non essendo infatti possibile disquisire *ex ante*, se non in termini di probabilità, sui relativi esiti), ha ritenuto opportuno avviare delle interlocuzioni funzionali alla cessione *pro soluto* degli anzidetti crediti litigiosi, anziché attendere i lunghi tempi della giustizia. A tale scopo, SERV ha conferito incarico: (i) a Collextion Mediazioni S.r.l. (d’ora innanzi, “**Collextion**”), ai fini della individuazione di soggetti interessati all’acquisto *pro-soluto* dei crediti; (b) al Dott. Andrea Filippo Bucarelli, ai fini del rilascio di una *fairness opinion* sulla congruità del valore di cessione dei predetti crediti.

Rispetto a tali crediti litigiosi, la Società ha già ricevuto una manifestazione di interesse all’acquisto al prezzo di 5 milioni di euro. Al fine di massimizzare il valore rinvenibile da tale operazione, SERV intende promuovere, nel corso della composizione negoziata, una procedura competitiva funzionale alla cessione al miglior offerente (per ogni dettaglio, *cf.* quanto è esposto alle pagg. 11-13 del Progetto di Piano);

I.2. – Per quanto qui rileva, è opportuno far presente che il SERVIZIO TPL, terminato (nel mese di ottobre del 2024) il periodo di proroga del Contratto d’appalto del 2010, è oggi gestito da altri operatori del mercato, i quali sono risultati aggiudicatari della procedura di gara indetta da Roma Capitale, Dipartimento Mobilità e Trasporti. Nel



dettaglio, tale servizio è stato aggiudicato: (i) quanto al lotto n. 1 (Est), all'RTI costituito da Autoservizi Troiani S.r.l. (in qualità di mandataria) e da Società Autolinee Pubbliche S.A.P. a r.l. (in qualità di mandante); (ii) quanto al lotto n. 2 (Ovest), all'RTI costituito da Bus International Service S.r.l. (in qualità di mandataria) e da Autoservizi Tuscia S.r.l. (in qualità di mandante) (i nuovi aggiudicatari verranno di seguito definiti, congiuntamente, come i “**Nuovi Gestori**”).

Nel nuovo contesto di riferimento, la Società si pone l'obiettivo di riposizionare il proprio *business* in un differente segmento del medesimo settore (facendo leva sul *know-how* maturato nel corso dei quasi 20 anni di gestione del servizio del trasporto pubblico locale) e di risanare il proprio indebitamento complessivo, nei termini che si illustreranno dettagliatamente appresso, tramite (i) la prosecuzione dell'attività d'impresa (a riguardo il *management* aziendale ha già sottoscritto diversi contratti aventi ad oggetto l'erogazione di servizi altamente specialistici a favore di alcuni dei Nuovi Gestori), (ii) la dismissione di beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa e (iii) la cessione di crediti, ivi compresi quelli di natura litigiosa, vantati nei confronti di Roma Capitale (per ogni maggiore dettaglio, si rinvia a quanto è esposto alle pagg. 21-30 del Progetto di Piano).

I.3. – *Il capitale sociale e gli organi societari*

Il capitale sociale di SERV è pari ad Euro 30.000.000,00 (interamente versato) ed è detenuto da CO.TRI. S.R.L., con sede in Roma, via Antonio Fontanesi n. 24.

La Società è gestita dall'Amministratore Unico Sig. Riccardo Petroni, al quale spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (oltre che la rappresentanza legale della Società). L'attività di vigilanza e controllo è affidata al sindaco unico Dott. Paolo Chifari. La revisione dei conti è affidata alla Dott.ssa Cristina D'Alessandro.

I.4. – *Le ragioni della crisi*

Come si è accennato sopra, SERV è un primario operatore attivo nel settore del trasporto pubblico locale, che è stato affidatario (sino al mese di ottobre del 2024) della gestione di tale servizio in relazione alla rete periferica del territorio di Roma Capitale.



La Società opera oggi in un diverso segmento del medesimo settore, avendo avviato una serie di attività e di servizi funzionali allo svolgimento, da parte di alcuni dei Nuovi Gestori, del SERVIZIO TPL.

I.4.1. – Per come è dettagliatamente esposto nel Progetto di Piano, la Società versa in una situazione di tensione economico-finanziaria, riconducibile:

- (i) al mancato adeguamento delle disposizioni del Contratto d'appalto del 2010 alle reali esigenze del servizio di trasporto pubblico di linea romano.

Come si è accennato sopra, la Società – in tutto il corso del rapporto contrattuale – si è vista costretta a sostenere costi di produzione del servizio di gran lunga maggiori rispetto a quelli assunti come congrui in sede di partecipazione alla procedura di gara indetta da Roma Capitale (il servizio affidato si basava, infatti, sull'erroneo presupposto che la velocità commerciale della rete fosse – come determinata nel PEF – pari ad un valore medio di 24,88 km/h, laddove, invece, quella effettivamente registrata si è attestata su un valore medio di circa 16 km/h). E ciò, secondo una stima fatta da SERV, ha portato la Società a sostenere – tenuto conto del solo maggior costo chilometrico del personale di guida impiegato – maggiori oneri ammontanti nel loro complesso a circa 120 milioni di euro;

- (ii) al decremento del corrispettivo “chilometrico unitario” operato da Roma Capitale a seguito della crisi pandemica da Covid-19.

Sotto tale profilo, preme segnalare che l'emergenza pandemica scoppiata a febbraio del 2020 ha comportato una forte contrazione dei ricavi aziendali, soprattutto perché Roma Capitale, facendo leva sulla variazione in negativo dell'indice ISTAT del settore trasporti, ha inteso ridurre il corrispettivo contrattualmente stabilito per la gestione del SERVIZIO TPL (che, per il periodo di proroga compreso fra il 1° giugno 2020 e il 31 ottobre 2020, è passato da 3,6931 €/km a 3,5417 €/km). Sul tema, il Consiglio di Stato ha di recente riconosciuto l'illegittimità di tale decremento, in quanto posto in essere in violazione delle disposizioni contrattuali convenute *inter partes*



(atteso che l'art. 4 del Capitolato di gara ammetteva l'applicabilità di un adeguamento «*del corrispettivo [unicamente] sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT del settore trasporti*») e della normativa applicabile in materia di revisione dei prezzi nei contratti pubblici. I Giudici di Palazzo Spada hanno, pertanto, accolto l'appello presentato da SERV, stabilendo, a carico di Roma Capitale, l'«*obbligo di restituzione delle somme eventualmente medio tempore trattenute in ragione dell'adeguamento del corrispettivo in diminuzione per il periodo oggetto di controversia*» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2024, n. 8477) (il “**Contenzioso ISTAT**”);

- (iii) ai maggiori costi che la Società ha dovuto sostenere come effetto conseguente alle circostanze illustrate ai precedenti punti (i) e (ii).

Il *business* condotto da SERV sino al mese di ottobre del 2024 è caratterizzato da un fisiologico sfasamento temporale tra entrate e uscite, dovuto alle (lunghe) tempistiche di pagamento da parte di Roma Capitale. In tale contesto, la Società, al fine di garantire la prosecuzione della gestione del servizio di trasporto, si è vista costretta a dilazionare i tempi di pagamento dei fornitori strategici (ci si riferisce, in particolare, ai fornitori di carburante), i quali, per tale ragione, hanno spesso applicato consistenti maggiorazioni (in luogo di tariffe agevolate, attesi i volumi utilizzati) che hanno comportato un incremento dei costi aziendali;

- (iv) all'aumento imprevedibile dei costi delle materie prime (i.e., gas ed energia elettrica), conseguenti al mutato scenario geopolitico internazionale e, segnatamente, al conflitto bellico russo-ucraino, foriero di tali rincari e della conseguente crescita esponenziale dell'inflazione (che, come è noto, ha costretto il legislatore ad intervenire mediante decretazione d'urgenza al fine di calmarne gli effetti).

Tutte le circostanze anzidette hanno penalizzato i risultati economici della Società sia in termini di marginalità attese che di volumi di fatturato. SERV, non avendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie per soddisfare tutti i propri creditori, ha accumulato debiti erariali e contributivi, che oggi costituiscono una quota



preponderante dell'esposizione debitoria societaria. Ciò, ovviamente, al precipuo scopo di salvaguardare la continuità aziendale del servizio pubblico svolto e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.

I.4.2. – Nel delineato contesto, in data 4 febbraio 2025 SERV ha formalizzato l'avvio di un percorso di ristrutturazione del proprio indebitamento tramite il deposito, dinanzi alla Camera di Commercio di Roma, di una procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa *ex art. 12 e ss. CCII*.

I.5. – *Le prospettive di Serv: Il progetto di piano di risanamento depositato dalla Società nell'ambito della procedura di composizione negoziata ex art. 12 e ss. CCII*

Di seguito verranno ricostruite le principali linee strategiche del progetto di piano di risanamento dell'indebitamento di SERV (**doc. 5**), a cui la Società intende dare attuazione nell'ambito della procedura di composizione negoziata.

I.5.1. – Nel dettaglio, la Società prevede di soddisfare i propri creditori attraverso: **(i)** le risorse finanziarie ritraibili in arco di piano (2025-2032)³ dalla prosecuzione dell'attività d'impresa. Sotto tale profilo, il Progetto di Piano contempla, condizionatamente al buon esito delle trattative con i creditori, il conferimento in una *Newco*, avente la forma giuridica di una società per azioni, del ramo d'azienda costituito (a) dai contratti conclusi fra SERV ed alcuni dei Nuovi Gestori, grazie ai quali (come si riferirà subito appresso) si prevede di generare flussi di cassa lungo l'orizzonte di piano pari ad oltre 30 milioni di euro, e (b) dal *management* aziendale; **(ii)** la dismissione di beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa (per un valore stimato pari ad 1,7 milioni di euro); e **(iii)** l'incasso dei crediti di natura commerciale, di quelli vantati nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (a titolo di indennità dovuta ai lavoratori del trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 1, comma 273, della Legge n. 266/2005) e di quelli di natura litigiosa vantati nei confronti di

³ Per come è meglio chiarito nel Progetto di Piano, la continuità aziendale è stata sviluppata tenendo conto delle attività attualmente contrattualizzate, che vengono svolte da SERV prevalentemente a beneficio di alcuni dei Nuovi Gestori, i cui servizi sono garantiti da un contratto pluriennale sottoscritto con Roma Capitale. In tale prospettiva, il periodo di previsione esplicita del piano è stato determinato in linea con la scadenza dell'attuale concessione del SERVIZIO TPL, senza considerare l'ulteriore proroga del servizio, oltre il termine della sua naturale scadenza, necessaria per lo svolgimento delle nuove procedure di gara e per l'avvicendamento dei gestori all'esito delle stesse.



Roma Capitale (per ogni maggiore dettaglio, si rinvia alle pagg. 21-30 del Progetto di Piano)⁴.

I.5.2. – Con specifico riguardo alla prosecuzione dell'attività aziendale, è opportuno chiarire che SERV, avendo cessato nel mese di ottobre 2024 la gestione del SERVIZIO TPL, ha inteso riposizionare il proprio *business* in un differente segmento del medesimo settore. In tale prospettiva, la Società ha concluso appositi accordi con alcuni dei Nuovi Gestori, aventi ad oggetto la fornitura di diversi servizi accessori allo svolgimento del servizio di trasporto.

Per come è dettagliatamente esposto nel Progetto di Piano (alla cui lettura si rinvia: *cf.* pagg. 24-30, *sub.* doc. 5), i servizi offerti ai Nuovi Gestori comprendono:

- (i) il Servizio “Accademy Patenti”: la Società eroga in favore dei Nuovi Gestori un servizio di formazione degli aspiranti autisti. Si tratta di un servizio assai richiesto sul mercato, atteso che il contesto di riferimento (in cui gli autisti impiegati nel servizio di trasporto pubblico tendono a prediligere il gestore principale ATAC) è caratterizzato da un'alta percentuale di *turn-over* fra i dipendenti. Nel Progetto di Piano la Società ha previsto di realizzare, in arco di piano, flussi di cassa netti per oltre 1,2 milioni di euro;
- (ii) il Servizio di *management*: a causa del rapido avvicendamento nell'affidamento del SERVIZIO TPL, i Nuovi gestori non sono riusciti ad inserire nel proprio organigramma figure dotate delle necessarie competenze manageriali. Per tale ragione, sulla base di un accordo commerciale raggiunto fra le parti, SERV metterà a disposizione dei Nuovi Gestori le competenze manageriali di alcuni suoi dirigenti e professionisti di elevato profilo. Si tratta, in particolare, di

⁴ Come in precedenza si è detto, per i crediti litigiosi afferenti al Contenzioso ISTAT, la Società, considerata l'alea che usualmente connota i contenziosi, ha ritenuto opportuno avviare delle interlocuzioni funzionali alla relativa cessione.

All'esito di tali interlocuzioni, in data 7 gennaio 2025 la Società ha ceduto, *pro soluto*, a REGOLA SPV S.r.l. i diritti di credito inerenti al Contenzioso ISTAT al prezzo complessivo di 13 milioni di euro, da pagare come segue: (i) euro 10 milioni entro il 10 gennaio 2025 (somma che è già stata effettivamente incassata dalla Società); (ii) euro 1 milione entro il 31 gennaio 2025; (iii) euro 2 milioni alla data più vicina tra il 31 luglio 2025 e il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui il Tribunale di Roma avrà confermato le misure protettive.

Le parti hanno inoltre previsto il riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo (c.d. *earn out*) in favore della Società (il cui importo è variabile, pur non potendo eccedere i 15 milioni di euro), con esigibilità condizionata: (i) alla presentazione del Progetto di piano entro il 31 gennaio 2025; (ii) alla conferma delle misure protettive da parte del Tribunale di Roma; (iii) all'incasso, da parte di REGOLA SPV S.r.l. (entro un anno dall'acquisto) dei crediti acquistati per un importo superiore a 30 milioni di euro.



professionisti esperti nella gestione (a) della centrale degli acquisti (Dott. Vittorio Ficchi), (b) dei servizi amministrativi e contabili (Dott. Stefano Degl'Innocenti), (c) delle risorse umane e dei rapporti sindacali (Dott. Luciano Grazzini), (d) della movimentazione e pianificazione del parco mezzi (Dott. Marco Cialone). Nel Progetto di Piano la Società ha previsto di realizzare, in arco di piano, flussi di cassa netti per oltre 24,9 milioni di euro;

- (iii) il Servizio di gestione dell'infrastruttura di rete: SERV ha sottoscritto una convenzione con i Nuovi Gestori, in forza della quale questi ultimi potranno utilizzare l'infrastruttura tecnologica della Società (ovvero, gli apparati in dotazione per la gestione della rete aziendale), oltre ad alcuni *software* gestionali e beneficiare di un servizio di assistenza e di manutenzione. Le parti hanno convenuto un canone annuo pari a 767 mila euro, che consentirà di generare in arco di piano flussi finanziari netti pari ad oltre 4 milioni di euro;
- (iv) il noleggio a freddo di autobus: SERV ha noleggiato i propri autobus - ossia il parco mezzi utilizzato per lo svolgimento del SERVIZIO TPL sino al mese di ottobre del 2024 - ai Nuovi Gestori. Il contratto prevede, tra le altre cose, che, per ciascun bene, i Nuovi Gestori corrispondano un canone di noleggio giornaliero (il cui importo varia a seconda delle caratteristiche del mezzo noleggiato) fino al decorrere del 15° anno di vita utile di ciascun mezzo. Nel Progetto di Piano la Società ha previsto di realizzare, in arco di piano, l'importo complessivo di 12,2 milioni di euro da destinare a beneficio dei creditori sociali;
- (v) la sublocazione dell'immobile sito in Roma, via della Maglianella: si tratta della struttura operativa di SERV, per la quale la Società sostiene costi di locazione pari a circa 660 mila euro annui. Per effetto di un accordo raggiunto *inter partes*, i Nuovi gestori si sono impegnati ad acquisire in sublocazione l'immobile e a corrispondere il complessivo importo annuo di 692 mila euro. Secondo quanto convenuto, SERV fornirà anche alcuni servizi diretti inerenti alla gestione del bene (tra i quali: portineria, vigilanza, pulizie dei locali comuni, manutenzione degli impianti di allarme, manutenzione degli impianti elettrici, idraulici e di



condizionamento, manutenzione dell'impianto antincendio, manutenzione del verde, assicurazione dello stabile, manutenzione degli ascensori, manutenzione ordinaria degli spazi comuni, ecc.), per un canone ulteriore pari a 451 mila euro annui.

La Società ha previsto di realizzare, in arco di piano, flussi di cassa netti per oltre 5,2 milioni di euro.

I.6. – Come è illustrato dettagliatamente nel Progetto di Piano, nell'ambito della procedura di composizione negoziata SERV intende proporre:

- (i) il pagamento integrale dei crediti dei dipendenti. Si precisa che, alla data di deposito del presente ricorso, gran parte di tali crediti sono già stati soddisfatti. I dipendenti che avevano avviato pignoramenti sui conti correnti della Società verranno pagati dopo la liberazione delle somme sottoposte a vincolo di pignoramento non ancora assegnate;
- (ii) il pagamento integrale dei crediti degli Enti Previdenziali INPS ed INAIL (incluse le quote dovute a titolo di interessi e di sanzioni), in 72 rate mensili. Il credito del Fondo Priamo, invece, verrà integralmente soddisfatto in 12 mesi, previa definizione delle procedure di pignoramento pendenti;
- (iii) il pagamento integrale dei crediti dei professionisti incaricati di assistere la Società nella predisposizione (iii.1) della documentazione necessaria per l'accesso alla procedura di composizione negoziata, (iii.2) del ricorso funzionale a chiedere al Tribunale di Roma la conferma (e la proroga) delle cc.dd. misure protettive del patrimonio aziendale⁵ e (iii.3) della proposta di transazione fiscale, entro il 30 aprile 2025;
- (iv) il pagamento integrale dei crediti di altri professionisti, entro 12 mesi dalla definizione di un accordo *ex art. 23*, primo comma, CCII;
- (v) il pagamento in misura pari al 20% del valore nominale dei crediti dell'Agenzia delle Entrate (incluse le quote dovute a titolo di interessi e di sanzioni), in un

⁵ Tali professionisti assisteranno altresì la Società in tutto il corso della procedura di composizione negoziata.



- arco temporale compreso fra il 2026 e il 2031. Tale pagamento presuppone il raggiungimento di un accordo transattivo *ex art. 23, comma 2-bis, CCII*;
- (vi) il pagamento in misura pari al 19% del valore nominale dei crediti dei fornitori, tramite: (vi.1) il pagamento, per cassa, del 5% del credito; (vi.2) l'assegnazione di strumenti finanziari partecipativi (“**SFP**”) che daranno diritto di partecipare ai risultati positivi della Newco e così conseguire sino ad un ulteriore 14% del credito. Il soddisfacimento dei fornitori presuppone la conclusione di appositi accordi *ex art. 23, primo comma, CCII*⁶;
 - (vii) il pagamento in misura pari al 19% del valore nominale dei crediti degli Istituti di credito e degli Enti Finanziari, tramite: (vii.1) il pagamento, per cassa, del 5% del credito; (vii.2) l'assegnazione di SFP che daranno diritto di partecipare ai risultati positivi della Newco e così conseguire sino ad un ulteriore 14% del credito. Il soddisfacimento di tali creditori presuppone la conclusione di appositi accordi *ex art. 23, primo comma, CCII*;
 - (viii) all'ex socio UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A., l'assegnazione di SFP che daranno diritto di partecipare ai risultati positivi della Newco sino al 14% del credito. Il rimborso di tale credito sarà postergato rispetto agli altri creditori titolari di SFP⁷.

Si precisa che gli accordi sottoscritti con i creditori *ex art. 23 CCII* saranno soggetti a pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 25-*bis* CCII.

⁶ Con specifico riguardo alla posizione creditoria dei fornitori, SERV ha inteso riconoscere una percentuale di soddisfacimento pari, complessivamente, al 19% del rispettivo credito. Più nel dettaglio, la Società ha previsto di: (i) emettere strumenti finanziari partecipativi *equity-like* (“**SFP**”) da destinare al soddisfacimento del 14% del credito. Gli SFP verranno emessi dalla *Newco* (a favore della quale – come si è accennato sopra – il Progetto di Piano contempla, condizionatamente al buon esito delle trattative con i creditori, il conferimento del ramo d'azienda avente ad oggetto i contratti conclusi fra SERV ed i Nuovi Gestori); (ii) corrispondere un ulteriore 5%, per cassa, del rispettivo credito.

In tale prospettiva, il Progetto di Piano prevede che i fornitori: (i) ricevano SFP che attribuiranno il diritto di partecipare agli utili prodotti dalla Società in un determinato arco temporale e, in particolare, il diritto al rimborso fino alla concorrenza di un ammontare massimo del 14% dei rispettivi crediti (il rimborso avverrà in conformità a quanto stabilito nei relativi regolamenti tuttora in corso di predisposizione). Il Progetto di Piano attualmente stima in via prudenziale un rimborso degli SFP nel periodo successivo al mese di luglio del 2032; (ii) in aggiunta, ricevano un pagamento in denaro pari al 5% dell'ammontare dei rispettivi crediti, entro 7 anni dalla conclusione degli accordi *ex art. 23 CCII* (per ogni dettaglio, si rinvia a pag. 31 e ss. del Progetto di Piano, *sub. doc. 5*).

⁷ Il Progetto di Piano prevede inoltre che il socio CO.TRI S.R.L. rinunci al proprio credito, condizionatamente al buon esito delle trattative e della procedura.



La proposta di manovra finanziaria appena riepilogata – e delineata nel Progetto di Piano, **doc. 5** – potrà subire modifiche e integrazioni nel corso delle trattative con i creditori in relazione all'affinamento dell'analisi dei dati, all'evoluzione della gestione e al negoziato con i creditori stessi.

I.7. – I documenti richiesti dall'art. 19 CCII

In ossequio a quanto disposto dall'art. 19, secondo comma, CCII, si depositano:

- (i) i bilanci di esercizio 2021, 2022 e 2023 (**docc. 10, 11 e 12**);
- (ii) una situazione patrimoniale aggiornata al 30 dicembre 2024 (*cf.* **doc. 6**);
- (iii) l'elenco dei creditori, con indicati i primi dieci creditori per ammontare e i relativi indirizzi p.e.c., ove disponibili (**doc. 13**);
- (iv) un progetto di piano di risanamento della Società (*cf.* **doc. 5**);
- (v) una relazione sintetica sull'attività in concreto esercitata da SERV recante un piano finanziario per i sei mesi successivi e l'indicazione delle iniziative che si intendono adottare (*cf.* **doc. 14**);
- (vi) una dichiarazione avente valore di autocertificazione da parte dell'Amministratore Unico, attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata (**doc. 15**);
- (vii) l'accettazione dell'Esperto Dott. Antonio Assenso (*cf.* doc. 8).

- II -

La richiesta di conferma delle misure protettive

II.1. – Ai sensi dell'art. 19 CCII, è interesse di SERV ottenere la conferma delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII, così come richieste nell'istanza di avvio della procedura di composizione negoziata, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Le misure ed i provvedimenti cautelari richiesti sono diretti ad evitare azioni dei creditori che possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per il superamento della crisi.



II.2. – Secondo quanto è stato chiarito dalla giurisprudenza di merito, «*la domanda di conferma delle misure protettive deve essere accompagnata non solo da una adeguata documentazione sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa, ma anche dalla presenza di un progetto finanziario adeguato e di un'attestazione di risanamento che, seppure non pienamente dispiegata in un piano articolato, deve tuttavia presentare al giudice un adeguato e leggibile sviluppo nella direzione della continuità aziendale, tale da consentire una valutazione prognostica o quantomeno di realistica possibilità di riuscita*» (cfr. Trib. Roma, 10 ottobre 2022, in *Ilcaso.it*; in termini analoghi, cfr. Trib. Padova, 2 marzo 2023, in *Ilcaso.it*; Trib. Piacenza, 22 dicembre 2022, in *Ilcaso.it*).

II.2.1. – Ebbene, come emerge da quanto sin qui illustrato e dalla documentazione versata in atti, il risanamento di SERV avverrà, essenzialmente, tramite: (i) la prosecuzione dell'attività d'impresa; (ii) la dismissione di beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa; e (iii) l'incasso di crediti di natura commerciale, di quelli vantati nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di quelli di natura litigiosa vantati nei confronti di Roma Capitale (per ogni maggiore dettaglio, si rinvia a quanto è esposto alle pagg. 21-30 del Progetto di Piano).

II.3. – Al fine, dunque, di consentire alla Società di avviare tutte le attività propedeutiche e funzionali a dare esecuzione al Progetto di Piano, le misure protettive ed i provvedimenti cautelari dovrebbero essere principalmente finalizzati ad evitare che i creditori (*rectius*, **tutti i creditori, con la sola eccezione prevista dall'art. 18, terzo comma, ultimo periodo, del Codice della Crisi**): (i) da un lato, esercitino azioni esecutive o cautelari sul patrimonio e sui beni di SERV; (ii) dall'altro lato, rifiutino unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o ne provochino la risoluzione, a causa del mancato pagamento di propri crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'Esperto.

II.3.1. – Segnatamente, le misure protettive ed i provvedimenti cautelari richiesti dovrebbero essere articolati secondo quanto precisato nel prosieguo.

Tutela generale – richiesta di conferma delle misure protettive



A titolo di tutela generale, SERV intende chiedere a codesto Tribunale di confermare le misure protettive richieste in sede di istanza di nomina dell'Esperto, confermando, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, il divieto:

- (i) per i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- (ii) per i creditori, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con SERV;
- (iii) per i creditori, di rifiutare l'adempimento ovvero di risolvere i contratti che siano funzionali alla continuità d'impresa, ovvero di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno di SERV.

SERV intende inoltre chiedere a codesto Tribunale di confermare che, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, CCII, *«dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata»*, salva la revoca di tali misure protettive.

***Misura cautelare – richiesta di inapplicabilità
dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973***

II.3.2. – SERV è creditrice di Roma Capitale e della Regione Lazio⁸ (trattasi di importi che esulano da quelli oggetto di contenzioso). La Società è altresì creditrice, per le causali in precedenza evidenziate, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali⁹.

Come è noto, l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, al primo comma, dispone che *«A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 [i.e., il D.M. 18 gennaio 2008 n. 40], le amministrazioni pubbliche [...] e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro,*

⁸ SERV è creditrice di Roma Capitale (per oltre 7 milioni di euro) e della Regione Lazio (per circa 3,7 milioni di euro), in relazione, rispettivamente, (i) a prestazioni rese in esecuzione del SERVIZIO TPL sino al mese di ottobre 2024, inclusi i crediti per ritenute a garanzia e (ii) ad attività svolte negli anni passati e in corso di certificazione da parte di Enti qualificati. Nel Progetto di Piano il credito verso la Regione Lazio viene indicato come “credito per contributi maggiori costi carburante e energia” (cfr. pag. 32 del Progetto di Piano).

⁹ SERV è creditrice del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per oltre 3,3 milioni di euro, a titolo di indennità dovuta ai lavoratori del trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 1, comma 273, della Legge n. 266/2005.



verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo»¹⁰.

Come è stato più volte affermato, l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 è una norma funzionale alla riscossione coattiva dei crediti erariali. Riscossione che, si precisa, nella fattispecie dovrà ritenersi inibita fintantoché saranno efficaci le misure protettive del patrimonio aziendale di cui al precedente paragrafo II.3.1¹¹.

Tenuto conto di ciò, al fine di consentire all'esponente di dare regolare esecuzione alla proposta di soddisfacimento del ceto creditorio formulata nell'ambito del Progetto di Piano e di evitare che le amministrazioni pubbliche debentrici di SERV possano sollevare perplessità al riguardo, SERV intende chiedere a codesto Tribunale di dichiarare, con decorrenza dalla data di conferma delle anzidette misure protettive e per tutta la durata

¹⁰ Con successivo Decreto del MEF n. 40/2008 è stato emanato il Regolamento di attuazione della disposizione in commento, che ha definito le modalità procedurali relative alle attività di verifica previste dal legislatore all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 ed ha puntualmente disciplinato gli effetti della predetta verifica laddove venga riscontrata l'inadempienza del soggetto beneficiario rispetto a debiti di natura tributaria.

Segnatamente, per quanto di interesse, l'art. 2 del D.M. 40/2008 statuisce che «I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. [oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione]» (cfr. art. 2, comma 1).

L'art. 3 del D.M. 40/2008, a sua volta, dispone: **(i)** che «Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti» (cfr. art. 3, comma 1); **(ii)** che, qualora l'Agente della Riscossione comunichi la sussistenza di pendenze, tale comunicazione «contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973» (cfr. art. 3, comma 3); **(iii)** che «Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione» (cfr. art. 3, comma 4); **(iv)** che, «Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario» (cfr. art. 3, comma 6).

¹¹ Ciò trova conferma nella circolare n. 22 del 29 luglio 2008, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – seppur con specifico riguardo all'ipotesi in cui il beneficiario del pagamento di somme di denaro da parte di Pubbliche Amministrazioni «sia sottoposto ad una procedura concorsuale» – ha chiarito che «**la disposizione di cui all'articolo 48-bis non opera.** Ciò in quanto, come è stato precisato dal MEF, in tale ipotesi “il concessionario” (vale a dire, «il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione» - oggi, Agenzia delle Entrate-Riscossione) non può fare altro che compiere, «sulla base del ruolo, [...] le attività necessarie ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura» (cfr. art. 90, D.P.R. 602/1973), **non potendo, invece, agire in via esecutiva sul patrimonio del debitore.**



di efficacia delle stesse, l'inapplicabilità dell'art. 48-*bis*, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973.

Conseguentemente, codesto Tribunale vorrà auspicabilmente disporre, per tutto il periodo di efficacia delle misure protettive: (i) per Roma Capitale, per la Regione Lazio e per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il divieto di rifiutare il pagamento dei crediti vantati nei loro confronti dall'odierna esponente (in tal senso si è recentemente espresso anche il Tribunale di La Spezia, 23 febbraio 2023, in *Dirittodellacrisi.it*); (ii) per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il divieto di agire in via esecutiva ai sensi dell'art. 72-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 sul patrimonio di SERV o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

..*

Tutto ciò premesso e considerato, SERV. COM. S.R.L., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

a codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza *ex* art. 19, terzo comma, CCII, di adottare e/o confermare le misure protettive descritte al paragrafo II, per un periodo di 120 giorni (salva eventuale proroga), e dunque ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII:

- A)** a titolo di tutela generale, di confermare il divieto:
- (i) per i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di SERV o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
 - (ii) per i creditori, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con SERV;
 - (iii) per i creditori, di rifiutare l'adempimento ovvero di risolvere i contratti che siano funzionali alla continuità d'impresa, ovvero di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno di SERV;



- B)** sempre a titolo di tutela generale, di confermare che *«dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata»*, salva la revoca di tali misure protettive;
- C)** specificatamente, di adottare le seguenti misure cautelari:
- (c.1) dichiarare, con decorrenza dalla data di efficacia delle misure protettive di cui ai precedenti punti A e B, e per tutta la loro durata, l'inapplicabilità dell'art. 48-*bis*, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973;
- (c.2) disporre, per tutto il periodo di efficacia delle misure protettive, il divieto per Roma Capitale, per la Regione Lazio e per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di rifiutare il pagamento dei crediti vantati nei loro confronti da SERV;
- (c.3) disporre, per tutto il periodo di efficacia delle misure protettive, il divieto per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di agire in via esecutiva *ex art. 72-bis* del D.P.R. 602/1973 sul patrimonio di SERV o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

Con espressa riserva di chiedere ulteriori provvedimenti cautelari laddove dovesse rendersi necessario.

Si fa presente che, alla data del 30 dicembre 2024, i creditori di SERV sono 1526 (dei quali oltre 1200 sono ex dipendenti, ora in forza ai Nuovi Gestori, privi di indirizzi di posta elettronica certificata). La Società si troverebbe, *in concreto*, in difficoltà laddove fosse onerata di notificare il presente ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutto il proprio ceto creditorio.

Si rimettono, pertanto, a codesto Tribunale le seguenti modalità alternative di pubblicità dell'avvio del presente procedimento che, ad avviso dell'esponente, sono in grado di soddisfare quelle esigenze di *«maggiore celerità»* richiamate dall'art. 151 c.p.c. e di contenere le spese necessarie all'instaurazione del contraddittorio: (i)



pubblicazione, per 15 giorni, del ricorso *ex art.* 19 CCII e dell’emanando decreto del Tribunale di Roma sul sito *online* del Tribunale; (ii) pubblicazione, sino alla data dell’udienza di comparizione delle parti, del ricorso *ex art.* 19 CCII e dell’emanando decreto del Tribunale di Roma sul sito *internet* di SERV (*www.serv-com.it*); (iii) pubblicazione, per 15 giorni, del ricorso *ex art.* 19 CCII e dell’emanando decreto del Tribunale di Roma sul sito *online* de “Il Sole 24 ore” o su altro sito indicato dal Giudicante; (iv) analogamente a quanto è stato stabilito da codesto Tribunale in altri procedimenti *ex art.* 19 CCII¹², notifica del ricorso *ex art.* 19 CCII e dell’emanando decreto del Tribunale di Roma ai soli primi dieci creditori per ammontare (che, nel caso di specie, rappresentano circa il 75% dell’indebitamento societario complessivo) indicati nell’elenco allegato *sub. doc.* 13; (v) ovvero, mediante le altre modalità ritenute necessarie.

..*

Trattandosi di un ricorso funzionale all’avvio di un procedimento di volontaria giurisdizione, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 98,00.

Si depositano, in copia, i seguenti documenti:

1. procura speciale;
2. istanza di nomina dell’Esperto *ex art.* 17 CCII;
3. p.e.c. di notifica relativa al corretto avvio della composizione negoziata (trasmessa dalla CCIAA di Roma in data 4 febbraio 2025);
4. visura storica di SERV. COM. S.R.L.;
5. progetto di piano di risanamento proposto da SERV.;
6. situazione patrimoniale aggiornata al 30 dicembre 2024;
7. istanza per l’applicazione delle misure protettive *ex art.* 18 CCII;
8. accettazione della nomina da parte dell’Esperto;
9. comunicazione CCIAA di Roma dell’11 febbraio 2025 (ore 10:08);
10. bilancio di esercizio di SERV al 31 dicembre 2021;

¹² *Cfr.* (i) Tribunale di Roma, G.D. Francesco Cottone, decreto del 13 gennaio 2023; (ii) Tribunale di Roma, G.D. Caterina Bordo, decreto del 15 febbraio 2023.



11. bilancio di esercizio di SERV al 31 dicembre 2022;
12. bilancio di esercizio di SERV al 31 dicembre 2023;
13. elenco dei creditori, con indicati i primi dieci creditori per ammontare, con relativi indirizzi PEC, ove disponibili;
14. relazione sintetica sull'attività esercitata da SERV recante un piano finanziario per i sei mesi successivi e l'indicazione delle iniziative che si intendono adottare;
15. dichiarazione dell'Amministratore Unico di SERV.

..*

Roma, 11 febbraio 2025

Prof. Avv. Valerio Di Gravio

Avv. Silvio Lecca

Avv. Giuseppe Dionigi Mariella

